

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART. 26 LEGGE 833/78 - - PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI GARA NON AGGIUDICATA E NUOVA ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

## IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato, altresì, che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Vista la necessità di garantire un servizio di trasporto con accompagnatore, dal domicilio alla struttura di riabilitazione e viceversa, per soggetti disabili residenti nei Comuni consorziati della Società della Salute Pistoiese e della Società della Salute Valdinievole;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta della Società della Salute Valdinievole n. 4 del 28 gennaio 2019 che autorizza l'espletamento della gara unitamente alla SDS Pistoiese;
- la Determinazione del Direttore della SDS Valdinievole n. 4 del 20.02.2019 di adesione alla gara avente per oggetto: "Servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 legge 833/1978" in osservanza della delibera della Giunta esecutiva n. 4

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute Pistoiese  
C.F. 90048490479  
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

del 28.1.2019;

- la nota (posta elettronica del 3 giugno 2019) con la quale la Società della Salute Valdinievole conferma il mandato alla SDS Pistoiese di procedere alla gara anche per i propri residenti;

Considerato:

- che il contratto per il servizio di cui trattasi stipulato dall'Azienda USL 3 di Pistoia con il Raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Socialmise- Pistoia Soccorso- Coordinamento provinciale Pubbliche assistenze area pistoiese – Valdinievole e Croce rossa italiana Comitato locale Piana Pistoiese (rep. 1338) è scaduto il 31.1.2019;

- che con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro lo stesso contratto rep. 1338 è stato prorogato fino al 31 luglio 2019, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio;

- che l'Azienda USL Toscana Centro ha comunicato la propria indisponibilità allo svolgimento di una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo contratto in quanto trattasi di trasporto con caratteristiche in prevalenza sociali e non sanitarie, ancorché sia opportuna la presenza di un accompagnatore e che, di conseguenza, non rientra nelle competenze dell'Azienda ma dei Comuni o del Consorzio Società della Salute;

- che l'Azienda USL Toscana Centro è obbligata comunque a corrispondere la quota che la Deliberazione della Giunta regionale toscana n. 3168 del 19 aprile 1993 pone a carico del Fondo sanitario regionale, pari a € 6,20 (Lire 12.000) per soggetto e per giorno di effettiva frequenza;

- che l'importo che si ritiene congruo per la remunerazione del trasporto *de quo* è pari a € 13,00 a/r, tenuto conto delle spese per il personale, per gli automezzi, per assicurazioni e bollo, per le spese generali;

Dato atto:

- che il vigente codice dei contratti pubblici (a differenza del vecchio codice, il D. Lgs. 163/2006) ha sottoposto anche i servizi sociali alla normativa codicistica;

- che il Consiglio di Stato ha evidenziato più volte (Comm Spec. n. 855/2016 e parere n. 2052/2018 reso ad ANAC) che con riferimento ai servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, il codice prevede ormai espressamente (art. 142, commi 5bis – 5 sexties) che debbano essere adottate le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65 del D. Lgs. 50/2016 e ss.;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può prevedere un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci SdSP n. 24 del 14 dicembre 2018, con la quale viene dato mandato al Direttore della Società della Salute Pistoiese di attivare una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i, per l'affidamento del servizio di trasporto dei disabili che frequentano in regime di seminternato le strutture sanitarie

**Documento firmato digitalmente**

di riabilitazione convenzionate con l'Azienda USL Toscana Centro ex art. 26 Legge 833/68, attivando la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Richiamate:

- la propria precedente Determinazione a contrarre n. 63 del 25.2.2019 con la quale si attivava la convenzione con la Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia al fine dell'individuazione di un contraente per l'esecuzione del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78;
- la Determinazione n. 193 del 05/03/2019 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia con la quale si dava avvio alla procedura di gara;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 367 del 06/05/2019 con la quale veniva disposta l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti alla procedura esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma START;
- la Determinazione del Dirigente SUA n. 448 del 22/5/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice;
- la Determinazione del Dirigente SUA n. 449 del 23/5/2019 di presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice, di esclusione del concorrente e di dichiarazione gara non aggiudicata;

Ritenuto di dover, senza indugio, procedere all'avvio di una nuova procedura per la ricerca di un soggetto appaltatore del servizio di cui trattasi;

Richiamato l'art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'ente debba, con una determina a contrarre, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà svolta in aderenza ai seguenti principi:

- *principio di economicità*: ai sensi dell'art. 95, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 i contratti relativi ai servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
- *principio di efficacia*: la procedura di gara garantisce la realizzazione dell'obiettivo di selezione del miglior contraente possibile in un determinato tempo e luogo; il servizio di cui alla procedura che si va ad avviare viene aggiudicato sulla base di soli criteri qualitativi ai sensi dell'art. 95, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. e mm.
- *principio di tempestività*: il procedimento di gara viene svolto con i tempi previsti dalla normativa vigente e non viene introdotto alcun aggravamento;
- *principio di correttezza*: sia nella fase pubblica che in quella di esecuzione l'Ente agirà con condotta leale ed improntata a buona fede;
- *principio di libera concorrenza*: tutti i soggetti interessati, purché in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso pubblico nel rispetto del codice dei contratti, potranno partecipare alla procedura;
- *principio di non discriminazione e parità di trattamento*: tramite la procedura aperta i concorrenti hanno garanzia di equità e imparzialità, nessun ostacolo o restrizione è previsto nell'avviso;

- *principio di trasparenza e pubblicità*: la procedura è conoscibile da tutti o comunque da chi vi abbia interesse tramite la pubblicazione di tutti i documenti di gara come previsto dalla legge; i criteri di aggiudicazione sono indicati chiaramente negli atti di gara
- *principio di proporzionalità*: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità; i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenuto presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

Dato atto che:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società della Salute Pistoiese n.7 del 13/04/2017 è stata approvata la convenzione per l'adesione alla Stazione unica appaltante istituita dalla Provincia di Pistoia e che la stessa è stata successivamente firmata in data 15/05/2017;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 6/4/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione adeguato alle modifiche introdotto al Codice dei contratti dal Decreto Lgs. 56/2017;
- in data 20/04/2018 è stata sottoscritta la convenzione modificata come da Deliberazione n. 4/2018 sopra richiamata;
- che la convenzione stipulata prevede l'obbligo di versamento alla Provincia di Pistoia di un contributo a titolo di controprestazione per il servizio prestato, per l'utilizzo delle strutture provinciali e per il necessario materiale di consumo, nella misura forfettaria dello 0,50% fino a € 1.000.000,00 dell'importo a base di gara e dello 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00;
- che la stessa convenzione prevede che in caso di ripetizione della procedura a seguito di gara deserta o non aggiudicata, per la ripetizione della procedura la controprestazione dovrà equivalere al 30% dell'importo precedentemente calcolato;

Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio;

Evidenziato:

- che sulla base della convenzione sottoscritta, la Società della Salute trasmetterà alla S.U.A della Provincia di Pistoia la presente Determinazione corredata degli allegati approvati (capitolato prestazionale, allegato "Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione");
- che sempre sulla base della convenzione sottoscritta, alla S.U.A. spetterà la gestione dell'intero procedimento di gara, inclusa l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G. master), la predisposizione dell'Avviso e del Disciplinare di gara e della relativa modulistica per la partecipazione, la pubblicazione come previsto dal Codice dei contratti, lo svolgimento della gara (compresa la verifica dei requisiti) fino all'aggiudicazione definitiva;

Visto l'art. 213, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che "... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e

*privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione...”*

Vista la Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 che stabilisce l'entità della contribuzione in relazione all'importo posto a base di gara;

Considerato che la spesa a carico della Società della Salute Pistoiese, con rimborso in quota parte dalla Società della Salute Valdinievole, per il procedimento di gara in oggetto, ammonta a complessivi **Euro 2.939,76** e si compone delle seguenti voci:

- a) competenze S.U.A. in caso di ripetizione della procedura in seguito a gara non aggiudicata determinate in base alla convenzione sottoscritta:  
€ 2.339,76 (30% dell'importo precedentemente dovuto pari a € 7.799,19);
- b) contributo ANAC (da anticipare alla S.U.A.): Euro 600,00;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 3 del 30/01/2019;

VISTO l'art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs. 267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

## DISPONE

**per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati**

1. Di prendere atto della dichiarazione di gara non aggiudicata di cui alla Determinazione 449/2019 della SUA della Provincia di Pistoia e di attivare nuovamente la convenzione stipulata con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di committenza per l'individuazione di un contraente per l'esecuzione **del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, suddiviso in due lotti:**
  - Lotto 1 Pistoia € 1.176.864,00
  - Lotto 2 Valdinievole € 350.688,00per un importo complessivo pari a € **1.933.062,40** (IVA esclusa), comprensivo di eventuale aumento di 1/5 contrattuale e di eventuale opzione per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 106 co. 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016;
2. Di stabilire che l'individuazione del soggetto contraente avvenga tramite una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm., che verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, co.7, e delle disposizioni previste nei seguenti atti, allegati alla presente e di cui

costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Capitolato prestazionale
- Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione

3. di stabilire, altresì:

finalità del contratto: consentire il raggiungimento delle strutture riabilitative a coloro che non possono usufruire dei tradizionali servizi di trasporto pubblico a causa di una condizione di disabilità;

oggetto del contratto: servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78;

forma del contratto: scrittura privata;

clausole essenziali del contratto: si rinvia alle clausole previste nel Capitolato prestazionale;

modalità di scelta del contraente: procedura aperta con possibilità di partecipazione per chiunque sia interessato, purché in possesso dei requisiti richiesti e della capacità a contrattare prevista dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm; il prezzo fisso previsto è conseguenza di una valutazione che tiene conto di prezzi praticati per servizi analoghi;

4. il responsabile del procedimento dal provvedimento di aggiudicazione della SUA: Dott. Daniele Mannelli

5. di rimandare la definizione dello schema di contratto successivamente all'aggiudicazione definitiva da parte della SUA della Provincia di Pistoia;

6. la spesa presunta per la Società della Salute Pistoiese al netto dell'eventuale aumento del quinto contrattuale e dell'eventuale opzione è la seguente:

- per il periodo 1 ottobre 2019- 31 dicembre 2021 (IVA 5% inclusa):

€ 695.085,30 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021 della Società della Salute Pistoiese alla voce Contributi in conto esercizio;

- per il periodo 1 gennaio 2022-30 settembre 2023 : € 540.621,90 (IVA 5% inclusa) si rimanda a successivi atti conseguenti all'approvazione dei bilanci pluriennali 2020-2022 e 2021-2023;

dando atto che verrà richiesto, al 31 dicembre di ogni anno, il rimborso all'Azienda USL Toscana Centro per € 6,20 a viaggio a/r;

7. la spesa presunta di competenza della Società della Salute Valdinievole (€ 368.222,40 IVA inclusa) trova copertura nel bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021 della SDS Valdinievole come previsto nella Determinazione del Direttore SDS Valdinievole n. 4 del 20.2.2019;

8. Di imputare l'importo complessivo pari ad **Euro 2.939,76** dettagliato come segue:

a) competenze S.U.A. in caso di ripetizione della procedura in seguito a gara non aggiudicata determinate in base alla convenzione sottoscritta:



- € 2.339,76 (30% dell'importo precedentemente dovuto pari a € 7.799,19);  
b) contributo ANAC (da anticipare alla S.U.A.): Euro 600,00;  
pagamento mediante girofondo Provincia di Pistoia **Numero contabilità 60499**  
sul conto 1302532200 "altri costi di spese generali" che presenta la necessaria disponibilità,  
fermo restando il rimborso in quota parte dalla Società della Salute Valdinievole;
9. Di avvalersi della stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell'intero procedimento di gara, inclusa l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G. master), la predisposizione dell'Avviso e del Disciplinare di gara e della relativa modulistica per la partecipazione, la pubblicazione come previsto dal Codice dei contratti, lo svolgimento della gara (compresa la verifica dei requisiti) fino all'aggiudicazione definitiva e tutto quanto definito all'art. 3 della convenzione;
  10. di dichiarare il rispetto della previsione del comma 3 e 3 bis dell'art. 26 della Legge 488/99 e ss.mm.;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013 e sezione Bandi;
  12. di trasmettere il presente provvedimento a:  
SUA - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia
  13. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.

Allegati:

- Capitolato prestazionale
- Valore, durata, requisiti di partecipazione, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione

IL DIRETTORE  
(Daniele Mannelli)